

Codice DB1406

D.D. 11 novembre 2010, n. 2979

**R.D. 523/1904- Autorizzazione idraulica n. 54/2010 per interventi di pulizia e manutenzione del Rio Cocchi, lungo la tratta d'alveo compresa tra l'attraversamento della S.P. n. 129 "di Poirino" a monte e l'attraversamento della strada comunale di Poirino a valle, in Comune di Carmagnola. Ditta: Comune di Carmagnola.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Carmagnola ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità delle soglie di protezione spondale e di fondo alveo previsti in corrispondenza degli attraversamenti della viabilità locale richiamati nella parte descrittiva dei lavori in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); il piano d'appoggio delle strutture di fondazione delle medesime soglie dovrà essere posto ad una quota comunque non inferiore di quelle indicate negli elaborati progettuali;
3. la parte in elevazione lungo le sponde delle previste soglie di protezione dovrà essere adeguatamente risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte ed a valle nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; le stesse dovranno essere mantenute ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
4. i massi costituenti le soglie di protezione spondale e di fondo alveo dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua ma provenire da cave di prestito; gli stessi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m<sup>3</sup> e peso non inferiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
5. la movimentazione ed l'asportazione del materiale litoide prevista nella tratta d'alveo in argomento dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi/movimentazioni in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili); durante il corso dei lavori di disalveo è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare l'estrazione stessa;
6. il materiale litoide demaniale proveniente dai lavori di disalveo, complessivamente pari a 2903,31m<sup>3</sup>, dovrà essere depositato ed adeguatamente sistemato nell'area di stoccaggio all'uopo individuata negli elaborati progettuali precedentemente richiamati; esso dovrà essere adeguatamente

circoscritto, custodito e soggetto alle sorveglianze del caso e non potrà essere rimosso e/o allontanato se non previa autorizzazione di questo Settore, ovvero, a seguito di procedura di acquisizione/alienazione, di cui alla D.G.R. in data 14/01/2002 n. 44-5084, a cura e spese del richiedente;

7. l'eventuale materiale di risulta non oggetto di stoccaggio dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere, in ogni caso, asportato dall'alveo e conferito a discarica;

8. il materiale legnoso proveniente dall'eventuale taglio di vegetazione presente nella tratta d'alveo interessate dai lavori dovrà essere oggetto di valutazione economica da parte del competente Corpo Forestale dello Stato, al fine di accertare eventuali adempimenti erariali; in ogni caso, lo stesso non dovrà essere depositato in aree soggette a dissesto idrogeologico, bensì accatastato, eventualmente, in zone di sicurezza esterne agli alvei dei corsi d'acqua, comunque non raggiungibili dagli eventi di piena calcolati con tempi di ritorno di 200 anni, nel pieno rispetto dei criteri e delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 49-28011 del 02/08/1999 relativa all'approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;

9. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

11. ai fini della sicurezza idraulica nel corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere verificate le previsioni sulla piovosità della zona, in merito a possibili repentini innalzamenti dei livelli idrometrici;

12. in caso di preannuncio di possibili eventi di piena del corso d'acqua dovrà essere effettuata idonea sorveglianza ed eventualmente interdetto l'accesso all'area, attivando tutte le azioni necessarie all'eliminazione di situazioni di pericolo che il caso richiederà;

13. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde delle tratte interessate dai lavori, nonché in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti previsti e/o esistenti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi

siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corsi d'acqua interessato;

17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

18. il committente dei lavori dovrà trasmettere a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e di ultimazione dei medesimi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione degli interventi previsti il committente dovrà inviare apposita dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

19. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

20. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Provincia di Torino –Servizio Tutela Flora.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore vicario  
Andrea Tealdi